

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 TERZA RIUNIONE - 29 MAGGIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI AL CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

D. (M. di Roma) I tassi di attualizzazione, non compresi nella tabella della circolare ministeriale, relativi agli anni 1984 e 1996 sono il 20,96 % e il 12,85 % (ns. calcoli) ? **(3 - 29/05/96)**

R. *I tassi di attualizzazione da applicare per i programmi avviati a realizzazione tra l'1.1.79 ed il 31.12.84 sono i seguenti :*

<i>gen '79-dic '79: 15,50%</i>	<i>ago '81-dic '81: 18,45%</i>	<i>gen '83-dic '83: 21,05%</i>
<i>gen '80-dic '80: 15,35%</i>	<i>gen '82-mar '82: 18,60%</i>	<i>gen '84-nov '84: 20,95%</i>
<i>gen '81-lug '81: 16,40%</i>	<i>apr '82-dic '82: 21,15%</i>	<i>dic '84: 18,85%</i>

Per quanto concerne i programmi avviati o da avviare a partire dall'1.1.96 si applica, al momento, il tasso del 12,85%; esso resta in vigore fino a quando non si verificano le condizioni per la sua revisione, indicate all'art. 2, comma 13 del regolamento, e, comunque, non oltre il 31.12.1996.

I tassi di attualizzazione di cui sopra, così come quelli già indicati nella circolare n. 38522/95, vengono automaticamente applicati dal software relativo alla redazione delle istruttorie.

A tale proposito si sottolinea che, nel caso di programmi da avviare a realizzazione successivamente al 3 maggio 1996 (termine ultimo di presentazione delle domande), il software utilizza il tasso in vigore alla data del 4 maggio 1996 (12,85%). In sede di decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, il Ministero terrà conto, ai soli fini del calcolo delle agevolazioni medesime, di eventuali variazioni frattanto intervenute; viceversa, per quanto concerne il calcolo degli indicatori, il tasso di attualizzazione resta comunque fissato, convenzionalmente, in via definitiva, nella misura del 12,85%..

D. (M. di Roma) Le agevolazioni massime consentite per la regione Molise sono fissate per scaglioni temporali. Ciò significa che per la graduatoria 1996 si devono assumere le percentuali di intensità dell'agevolazione fissate per il periodo 1.7.95-31.12.96, ovvero le percentuali d'intensità vigenti alla data della (eventuale) domanda originaria (come da art.12.1 del regolamento)? **(3 - 29/05/96)**

R. *Le misure agevolative massime da applicare sono quelle in vigore alla data della concessione provvisoria delle agevolazioni; nel caso in esame si applica, quindi, la misura percentuale valida nel 1996. L'applicazione della misura agevolativa massima viene effettuata automaticamente dal software di redazione delle istruttorie.*

D. (B. Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria (domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca concessionaria). Nella domanda pervenuta alla società di leasing è stata compilata correttamente la "misura percentuale (080 - OTTANTA) di quella massima consentita per dimensione dell'impresa ed ubicazione dell'unità produttiva". Nella domanda pervenuta alla banca concessionaria i suddetti 2 campi non risultano compilati.

Poichè la misura percentuale deve essere la medesima in entrambe le domande, quale variazione deve apporre l'istruttore della banca concessionaria:

1. indicare 80% nella domanda pervenuta alla banca concessionaria rispettando la volontà espressa dal richiedente nella domanda pervenuta alla società di leasing;
2. indicare 100% in entrambe le domande come previsto dal MICA espressamente per le domande che non presentano compilato il suddetto campo ? **(3 - 29/05/96)**

R. *L'assunzione del 100%, quale misura delle agevolazioni richieste rispetto a quella massima consentita, è valida nel caso in cui l'impresa non abbia fornito alcuna indicazione. Nel caso in esame, dal momento che per le iniziative "miste" vi è l'obbligo di indicare sulle due domande la medesima percentuale, si può intendere che tale indicazione, ancorchè incompleta, sia stata fornita. Ne discende che anche per la domanda avanzata alla banca concessionaria si assume la misura dell'80%. Nel caso in cui le due domande indichino due percentuali diverse, si assume, per entrambe, la misura maggiore.*

2. QUESITI RELATIVI ALLA CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

D. (M. Roma) Con riferimento alla circ. MICA 18.04.96 n. 38129 il punto 10 (impegno a dichiarare altre agevolazioni) andrebbe chiarito in quanto si presta ad una duplice interpretazione. **(3 - 29/05/96)**

R. *Il punto 10 della circolare n. 38129 del 18.4.96 chiarisce che il divieto di cumulare le agevolazioni della L. 488/92 con altri aiuti di stato è riferito al singolo bene facente parte del programma da agevolare con la L. 488/92 stessa e non al programma nel suo complesso. Da ciò ne deriva che un eventuale altro aiuto di stato, che l'impresa dichiara ed al quale non intende rinunciare, limitato ad alcuni beni del programma, non comporta l'inammissibilità di tutte le spese del programma medesimo, bensì di quelle afferenti i beni interessati*

3. QUESITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

D. (M. Lombardo) Conferma della validità del certificato antimafia acquisito dalla banca concessionaria nei tre mesi dal rilascio da parte della Prefettura, in ogni caso antecedentemente l'erogazione della prima rata di contributo.

D. (Centro Banca) La validità del certificato antimafia (novanta giorni dalla data del rilascio) deve essere riferita:

- al periodo di istruttoria della domanda da parte della banca concessionaria ?
- al momento dell'esportazione della stessa al Ministero ? **(3 - 29/05/96)**

R. *Le comunicazioni o le informazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 4 del D.L.vo n. 490/94, devono essere richieste dalla banca concessionaria alla competente Prefettura dopo il ricevimento della domanda di agevolazioni ed in tempo utile per la trasmissione delle istruttorie al Ministero, utilizzando, se disponibili, i modelli, di cui agli allegati 5a, 5b o 5c della circolare ministeriale n. 38522/95, compilati dalle imprese. Gli esiti delle comunicazioni o delle informazioni devono essere resi noti al Ministero, annotandoli al punto B17 della relazione istruttoria, senza vincoli di tempo che non siano quelli fissati dalla normativa 488 per l'inoltro delle relazioni istruttorie stesse. Il termine di tre mesi, cui fanno cenno i quesiti, era infatti contenuto nell'art. 10-sexies della legge 31.5.65, n. 575, abrogato dall'art. 3 della legge 17.1.94, n. 47.*

Qualora, al momento della trasmissione delle risultanze istruttorie al Ministero, la Prefettura non si sia ancora espressa, la banca concessionaria deve, comunque, provvedere ad inviare la propria relazione al Ministero, dandone informazione al citato punto B17. Dal momento che, in

tal caso, la validità dell'eventuale decreto di concessione sarà subordinata al rilascio, con esito positivo, della certificazione antimafia, sarà cura della banca concessionaria non procedere ad alcuna erogazione prima di tale rilascio.

A tale riguardo, si ricorda che le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, in quanto agiscono in qualità di soggetti passivi, sono escluse dal regime delle suddette comunicazioni o informazioni. Per tali soggetti la banca concessionaria può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, con la quale il legale rappresentante attesti di non essere assoggettato alla "normativa antimafia" di cui al D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, indicando i riferimenti legislativi ed i requisiti soggettivi che determinano tale condizione.

- D. (Ambro Veneto)** La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex legge 15/68 prevista al punto 2 della circolare ministeriale dell'8.3.96, n. 37835 per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 della circolare ministeriale del 15.12.95, n. 38522 può essere prodotta ad integrazione qualora non allegata al momento della presentazione della domanda ?
- D. (San Paolo)** Dichiarazione per le produzioni di cui al punto "G" dell'allegato n. 2 della circolare n. 38522. E' sufficiente acquisire tale dichiarazione, oppure bisogna entrare nel merito della stessa (e in che modo)? Occorre autenticata ? **(3 - 29/05/96)**
- R.** *La mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità prevista al punto 2 della circolare n. 37835/96 per le attività di trasformazione dei prodotti di cui alla lettera G dell'allegato n. 2 alla circolare n. 38522/95 non costituisce motivo di incompletezza della domanda, bensì eventuale motivo di diniego delle agevolazioni. La presenza di una dichiarazione formalmente corretta solleva la banca concessionaria dalla responsabilità di verificare l'ammissibilità dell'iniziativa, a meno che l'oggetto della dichiarazione stessa non sia palesemente in contrasto con le decisioni dell'U.E. in materia. La dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, deve attestare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di agevolazioni.*
- D. (Ambro Veneto)** In caso di trasferimento, la perizia giurata attestante il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta ad integrazione ? **(3 - 29/05/96)**
- R.** *La perizia giurata, di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento, attestante, in caso di trasferimento, il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta dall'azienda nel corso della istruttoria della banca concessionaria. Detta perizia deve valutare i beni all'epoca del trasferimento, qualora quest'ultimo sia già avvenuto, o alla data della redazione della stessa, qualora il trasferimento sia ancora da effettuare.*
- D. (Centro Banca)** Ai fini della congruità degli investimenti una pratica è da considerare incompleta nei casi in cui venga corredata da documentazione sommaria degli investimenti (ad esempio "computo metrico" non suddiviso per ogni singola voce di spesa o semplice elencazione di opere murarie e di spesa) ? **(3 - 29/05/96)**
- R.** *La carenza di elementi nella documentazione comunque presentata non determina l'incompletezza della domanda. Qualora detti elementi siano deducibili da altri documenti, la banca concessionaria può procedere all'istruttoria; in caso contrario richiede all'impresa le necessarie integrazioni, secondo quanto disciplinato con le circolari n. 38102 del 16.4.96 e n. 38129 del 18.4.96 (punto 2).*

D. (San Paolo) Chiarimenti circa l'impegno all'acquisto del suolo (quale documentazione presentare, quando presentarla - entro il termine ultimo di istruttoria oppure entro la prima erogazione, ecc.). **(3 - 29/05/96)**

R. *Si rimanda a quanto specificato al punto 4 della circolare n. 38129 del 18.4.96.*

D. (San Paolo) Aziende incorporate: quali bilanci, quale soggetto presenta le domande, quali dati per dimensioni, personale, ecc.? **(3 - 29/05/96)**

R. *Nel caso in cui il soggetto che ha avviato l'iniziativa sia diverso da quello che presenta la domanda di agevolazioni, a seguito, ad esempio, di incorporazione del primo soggetto nel secondo, è nei confronti di quest'ultimo che devono essere rilevati i dati relativi alla dimensione aziendale e quelli, quali gli ultimi due bilanci, necessari per accertare l'affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle agevolazioni. I dati occupazionali "precedenti", necessari per il calcolo dell'indicatore n. 2, devono essere invece rilevati con riferimento all'unità produttiva.*

D. (San Paolo) Nella documentazione prevista dalla normativa viene contemplato un solo certificato CCIAA, per richiedere l'antimafia occorre un originale. E' possibile tenere una copia conforme all'originale firmata dalla banca ? **(3 - 29/05/96)**

R. *La banca concessionaria può trattenere agli atti una copia conforme dell'originale.*

D. (San Paolo) Quando manca il calcolo delle agevolazioni richieste o è sbagliato, la domanda deve essere restituita ? **(3 - 29/05/96)**

R. *Il dato relativo alle agevolazioni richieste, qualora mancante o errato, può essere indicato o modificato dalla banca concessionaria, utilizzando il software per l'istruttoria, purchè l'impresa abbia fornito gli elementi necessari allo sviluppo del calcolo.*

D. (San Paolo) In caso di restituzione della domanda l'ammissibilità delle spese - "anche in sede di prima applicazione" - da quale data decorre ? Dalla data di ripresentazione ? Dalla data della domanda originaria ? (cfr. Circolare punto 3.9). **(3 - 29/05/96)**

R. *In caso di domanda incompleta, restituita e ripresentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento, ai fini della decorrenza delle spese ammissibili, si distinguono i seguenti casi:*

- *entrambe le nuove domande sono presentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento: si considera, se sussistono le condizioni, la domanda originaria richiamata, appunto, ai sensi dell'art. 12, comma 1;*
- *domande presentate, per la prima volta, in Obiettivo 1, fuori obiettivo o in Obiettivi 2 o 5b non ammissibili a cofinanziamento: si considera la domanda ripresentata dopo il completamento;*
- *domande presentate in Obiettivo 2 o 5b ammissibili a cofinanziamento: la decorrenza delle spese resta l'1.1.94.*

4. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (Irfis) Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 4 contenuto nella nota MICA n. 35730 del 17.4.96. Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti volto alla realizzazione di un impianto per la essiccazione della sansa e l'estrazione di olio di sansa grezzo (ISTAT 15.41.1). Il nuovo stabilimento andrà a sostituire un impianto simile (di proprietà di uno dei soci), costretto a chiudere "a causa della sua posizione logistica e della sua insufficienza produttiva". L'azienda ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di

ammissibilità UE, nonché di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in particolare quelli di cui al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94. Si chiede di conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l'accoglimento della domanda. **(3 - 29/05/96)**

R. La domanda, almeno per quanto concerne l'aspetto specificatamente esposto, può essere considerata ammissibile alle agevolazioni dal momento che non appare sussistere nessuna condizione chiaramente ostativa a detta ipotesi. L'azienda, naturalmente, con la dichiarazione, assume responsabilità anche penale di quanto sottoscritto.

5. QUESITI RELATIVI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

D. (Centro Banca) Relativamente alle domande a valere sui fondi 1996, in considerazione sia dei tempi di consegna del software per le istruttorie da parte del Ministero e dell'I.P.I., sia dall'elevato numero di domande pervenute alle Banche concessionarie, e tenuto altresì conto dei termini improrogabili previsti dalla legge a carico delle Banche medesime per l'istruttoria, si richiede se sia obbligatorio che le relazioni di istruttoria debbano essere in tutti i casi corredate di dettagliati elementi tecnici (quali, ad esempio, gli indici di bilancio). **(3 - 29/05/96)**

R. La relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra il Ministero e le banche concessionarie, deve essere redatta sulla base dello schema predisposto dal Ministero stesso e secondo gli standards dal medesimo definiti. E' lasciata alla responsabilità delle banche concessionarie l'approfondimento di taluni dati, quali gli indici di bilancio, sulla base dei quali deve essere formulato il giudizio conclusivo sull'agevolabilità dell'iniziativa.

6. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (Centro Banca) Sono ammissibili le opere immobiliari esterne all'area aziendale (tombinature di fossi, ponticelli, asfaltature ecc...)? **(3 - 29/05/96)**

R. Le opere realizzate su suolo non di proprietà dell'impresa richiedente possono essere considerate ammissibili alle agevolazioni purchè indispensabili per la funzionalità dell'iniziativa e purchè realizzate su area della quale l'impresa stessa ha la disponibilità per non meno di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'iniziativa medesima.

D. (Centro Banca) Le opere "immobiliari" devono essere preventivate con documentazione redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale? **(3 - 29/05/96)**

R. Non vi è alcun obbligo al riguardo.

D. (Centro Banca) Le superfici ad uso "esposizione" sono da intendersi comprese tra le spese di rappresentanza e quindi totalmente escluse? **(3 - 29/05/96)**

R. Le strutture adibite ad "esposizione" vengono considerate destinate ad attività promozionali; le relative spese, quindi, non possono essere considerate ammissibili

D. (San Paolo) Come calcolare le percentuali del 10% (suolo) e 3%-5% (studi fattibilità, ecc.) dell'investimento complessivo (al netto o al lordo delle suddette spese)?

D. (San Paolo) La sistemazione del terreno e le indagini geognostiche sono escluse dalla percentuale del 10% relativa al terreno?

D. (San Paolo) Progettazione e studi: il 5% dell'investimento è comprensivo di oneri di urbanizzazione e il 3% è senza tali oneri? **(3 - 29/05/96)**

R. *La spesa relativa all'acquisto del suolo (al netto delle spese notarili, di quelle per la sistemazione e per le eventuali indagini geognostiche) può essere ammessa nel limite del 10% del totale complessivo ammissibile, comprensivo, quindi, di tale spesa stessa. Il medesimo criterio vale per il limite del 3% o del 5% (quest'ultimo nel caso in cui vi siano anche gli oneri di urbanizzazione) relativo alle progettazioni, agli studi di fattibilità, ecc.. A tal fine è consentito alle banche concessionarie rettificare, anche in aumento, le spese di cui sopra, indicate dalle imprese in conseguenza di una erronea interpretazione della norma.*

D. (San Paolo) *Da una interpretazione rilasciata dal MICA (17.4.96) è stato chiarito che è possibile presentare più domande in corrispondenza di più interventi di leasing sulla stessa unità produttiva, purchè detti interventi siano riferiti a singoli programmi organici e funzionali: E' corretta l'interpretazione che l'acquisto di un singolo macchinario può rappresentare un programma organico e funzionale ? (3 - 29/05/96)*

R. *Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di investimenti organici e funzionali (art. 2, comma 3 del regolamento). I programmi concernenti l'acquisto di singoli macchinari devono essere ricondotti ad una delle tipologie ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento (punto, 3.8 della circolare n. 38522/95).*